

Allegato "B" al n. 36.997/11.795 di repertorio

STATUTO

Articolo 1 DENOMINAZIONE E SEDE

1.1 È costituita una Fondazione senza fini di lucro avente le caratteristiche della Fondazione di partecipazione denominata

"WE WORLD - G.V.C. ENTE DEL TERZO SETTORE"

in breve

"WeWorld ETS".

L'Ente utilizzerà, nella denominazione e in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "Ente del Terzo Settore" ovvero l'acronimo "ETS", solo dopo l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). L'Ente opera, senza fini di lucro, nel campo della solidarietà nazionale e internazionale, dell'aiuto umanitario e della cooperazione allo sviluppo.

1.2 La Fondazione ha sede in Milano. La sede costituisce anche il domicilio della Fondazione.

Articolo 2 SCOPO E ATTIVITÀ

2.1 La Fondazione non ha fini di lucro, è apartitica e non si identifica in alcun gruppo confessionale. La Fondazione nasce per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi.

2.3 La Fondazione persegue più in particolare, in Italia e nel mondo, a favore di soggetti svantaggiati, o comunque meritevoli di solidarietà sociale, programmi, progetti e attività di:

a) cooperazione allo sviluppo in favore di popolazioni e comunità vulnerabili, sia dal punto di vista economico che sociale, attraverso programmi per eradicare la povertà, anche garantendo l'accesso alla salute, alla sicurezza alimentare, all'acqua, e promuovendo lo sviluppo socio-economico e la protezione ambientale;

b) aiuto umanitario nel pieno rispetto dei principi di neutralità, imparzialità, umanità e indipendenza, in risposta a calamità naturali, emergenze sanitarie, politiche, guerre o altre catastrofi; la Fondazione si impegna attivamente anche in attività di prevenzione delle emergenze e di riabilitazione post emergenza;

c) prevenzione e risoluzione di problemi delle persone abbandonate, emarginate, a rischio violenza o povere, con particolare attenzione a bambini/e, giovani e donne, migranti e rifugiati;

d) l'istruzione, la promozione della qualità dell'insegnamento e l'educazione alla cittadinanza globale;

e) volontariato internazionale;

f) formazione per lo sviluppo delle competenze dei soggetti identificati come vulnerabili o indispensabili per il cambiamento, come ad esempio il personale della scuola nei seguenti ambiti previsti dalla Direttiva del MIUR n. 170 2016:

- trasversali: metodologie e attività laboratoriali; innovazione didattica e didattica digitale;

- specifici: orientamento e dispersione scolastica; dialogo interculturale e interreligioso; inclusione scolastica e sociale; conoscenza e rispetto della

realtà naturale e ambientale; sviluppo della cultura digitale ed educazione ai media; cittadinanza attiva e legalità.

2.4 Per il raggiungimento dei suoi scopi, la Fondazione potrà compiere le seguenti attività di interesse generale, nei limiti di quanto previsto dall'articolo 5 del D.Lgs. n. 117/17, nei seguenti settori:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della Legge 8 novembre 2000 n. 328 e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla Legge 5 febbraio 1992 n. 104 e alla Legge 22 giugno 2016 n. 112 e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 5, comma 1), lettera a), del D.Lgs. n. 117/17;
- b) prestazioni socio-sanitarie di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001 e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 5, comma 1), lettera c), del D.Lgs. n. 117/17;
- c) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della Legge 28 marzo 2003 n. 53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, ai sensi dell'articolo 5, comma 1), lettera d), del D.Lgs. n. 117/17;
- d) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, ai sensi dell'articolo 5, comma 1), lettera e), del D.Lgs. n. 117/17;
- e) formazione universitaria e post-universitaria, ai sensi dell'articolo 5, comma 1), lettera g), del D.Lgs. n. 117/17;
- f) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 117/17, ai sensi dell'articolo 5, comma 1), lettera i), del predetto D.Lgs. n. 117/17;
- g) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa, ai sensi dell'articolo 5, comma 1), lettera l), del D.Lgs. n. 117/17;
- h) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della Legge 11 agosto 2014 n. 125, e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera n), del D.Lgs. n. 117/17;
- i) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti, ai sensi dell'articolo 5, comma 1), lettera r), del D.Lgs. n. 117/17;
- l) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla Legge 19 agosto 2016 n. 166 e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'art. 5 del D.Lgs. n. 117/17, ai sensi dell'articolo 5, comma 1), lettera u), del predetto D.Lgs. n. 117/17;
- m) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata, ai sensi dell'articolo 5, comma 1), lettera v), del D.Lgs. n. 117/17;
- o) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del D.Lgs. n. 117/17, promozione delle pari opportunità e delle

iniziative di aiuto reciproco, inclusi le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della Legge 8 marzo 2000 n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della Legge 24 dicembre 2007 n. 244, ai sensi dell'articolo 5, comma 1), lettera w), del D.Lgs. n. 117/17.

2.5 In particolare, la Fondazione, al fine di compiere le menzionate attività di interesse generale, potrà:

- a) realizzare iniziative formative, nei limiti di quanto previsto dal precedente articolo 2.4, nei settori dell'orientamento, della dispersione scolastica, dell'inclusione scolastica e sociale, del dialogo interculturale e interreligioso, dello sviluppo della cultura digitale, dell'educazione ai media, della cittadinanza attiva e della legalità;
- b) organizzare o promuovere eventi o attività culturali collegati al cinema e/o allo spettacolo, finalizzati alla diffusione della cultura o/o delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del D.Lgs. n. 117/17;
- c) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di mutui a breve o a lungo termine (nell'interesse esclusivo della Fondazione), l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere, anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti Pubblici o privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- d) amministrare e gestire i beni mobili ed immobili di cui abbia la legittima disponibilità quale proprietaria, locataria, comodataria o ad altro titolo;
- e) stipulare convenzioni per l'affidamento in gestione di parte delle attività, purché non comportino oneri economici gravosi per la Fondazione;
- f) aderire o comunque collaborare con altre fondazioni, associazioni od enti per il perseguimento delle finalità indicate nel presente articolo;
- g) raccogliere fondi da Enti Pubblici e/o da privati, secondo le diverse modalità individuate;
- h) curare l'attività di reclutamento, selezione, formazione e addestramento e invio nei Paesi in via di sviluppo e/o nelle zone di intervento, di personale tecnico e/o volontari italiani e/o locali, in conformità con le leggi italiane sulla cooperazione e lo sviluppo.

2.6 La Fondazione potrà esercitare attività diverse che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività istituzionali, secondo criteri e limiti definiti con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della Legge 23 agosto 1988 n. 400, sentita la Cabina di regia di cui all'articolo 97, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale.

ARTICOLO 3 PATRIMONIO

3.1 Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- a) dal fondo di dotazione indisponibile, indicato nel verbale di assemblea straordinaria di trasformazione in fondazione della precedente associazione in data 16 maggio 2012 n. 28.854/6.733 di rep. Dott. Guido Peregalli nell'importo complessivo netto di Euro 300.000,00 (trecentomila/00) e già vincolato quale fondo di dotazione ai fini del riconoscimento giuridico della precedente associazione, che resta così vincolato quale patrimonio

indisponibile;

b) dal fondo di gestione, costituito da ogni eccedenza patrimoniale attuale, che resta nella disponibilità del Consiglio di Amministrazione per la gestione della Fondazione, fermi i vincoli di destinazione alle finalità statutarie della Fondazione.

3.2 Più precisamente, del fondo di dotazione indisponibile di cui sopra al punto 3.1 sub. a), fanno parte i seguenti beni:

a) il denaro e/o i beni mobili ed immobili e/o le altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, già facenti parte del patrimonio indisponibile della originaria associazione e comunque destinati ad incremento del patrimonio;

b) i beni mobili ed immobili che pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione, comunque destinati ad incremento del patrimonio;

c) elargizioni fatte da Enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;

d) la parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, può essere destinata ad incrementare il patrimonio;

e) i contributi attribuiti al fondo di dotazione dallo Stato, da Enti Territoriali, da altri Enti Pubblici o da organismi internazionali.

3.3 Fanno invece parte del fondo di gestione di cui sopra al punto 3.1, sub. b), i seguenti beni:

a) le rendite e i proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione;

b) eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, sempre che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;

c) eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici;

d) proventi, ricavi, entrate derivanti dalle attività di interesse generale e dalle attività diverse di cui all'articolo 2 del presente statuto;

e) fondi pervenuti mediante raccolte ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n. 117/2017 e mediante raccolte pubbliche di fondi effettuate occasionalmente anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

3.4 Tale patrimonio può essere accresciuto dagli apporti dei membri della Fondazione, da altri beni mobili e immobili, dalle quote e dai contributi versate dai Promotori, dagli Aderenti e dai Sostenitori e da contributi e sovvenzioni ricevuti da organismi internazionali, governi, enti o istituzioni pubbliche e private, per la realizzazione degli obiettivi conformi agli scopi della Fondazione, da attività di auto-finanziamento, da eredità, legati, lasciti e donazioni con tale specifica destinazione e da ogni altra entrata consentita dalla legge, nonché degli avanzi di gestione destinati, per deliberazione del Consiglio di Amministrazione, ad incrementarlo.

3.5 Spetta al Consiglio di Amministrazione decidere le forme di investimento del patrimonio.

3.6 I redditi del patrimonio ed ogni altra entrata non destinata ad incrementarlo costituiscono i mezzi per lo svolgimento delle attività istituzionali.

Articolo 4 MEMBRI DELLA FONDAZIONE

4.1 I membri della Fondazione sono i Promotori e gli Aderenti (i “Membri”), rispettivamente riuniti in due differenti Collegi.

4.2 Sono Promotori di diritto tutti gli associati dell’originaria Associazione poi trasformata in Fondazione di partecipazione con la denominazione “WE WORLD ONLUS”, quali indicati come tali nel citato verbale di assemblea straordinaria di trasformazione in fondazione del 16 maggio 2012 n. 28.854/6.733 di rep. Dott. Guido Peregalli. Sono altresì Promotori di diritto tutti i nuovi associati successivamente entrati a far parte della Fondazione.

Non sono più considerati Promotori di diritto coloro che, alla data odierna, risultano esclusi dall’Associazione.

4.3 Sono Aderenti tutti i soggetti associati all’Associazione “Gruppo di Volontariato Civile - G.V.C. ONG/ONLUS” (di seguito “GVC”) alla data del 5 luglio 2018, indicati come tali nel verbale di assemblea straordinaria dell’Associazione in data 5 luglio 2018 n. 23.314/14.930 di rep. Dott. Domenico Damascelli, Notaio in Imola, portante approvazione del progetto di fusione con la Fondazione “WE WORLD ONLUS”. Sono altresì Aderenti tutti i nuovi associati successivamente entrati a far parte della Fondazione.

Non sono più considerati Aderenti coloro che, alla data odierna, risultano esclusi dall’Associazione.

4.4 Il Consiglio di Amministrazione potrà attribuire rispettivamente la qualifica di Promotore o di Aderente ad ulteriori soggetti, purché siano stati previamente individuati dai rispettivi Collegi.

Articolo 5 SOSTENITORI

5.1 Il Consiglio di Amministrazione potrà inoltre attribuire il ruolo di Sostenitore a tutti quegli enti, italiani o di altra nazionalità, che, pur non assumendo la qualifica di Membro della Fondazione, contribuiscano alla vita della Fondazione ed alla realizzazione dei suoi scopi mediante un contributo in denaro almeno pari a quello determinato dal Consiglio di Amministrazione o mediante conferimento di attività, anche professionale, che, a giudizio del Consiglio di Amministrazione, sia di particolare rilevanza strategica.

Articolo 6 VOLONTARI

6.1 La Fondazione, nello svolgimento delle proprie attività, potrà avvalersi di volontari ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n. 117/2017. I volontari che svolgono l’attività in modo non occasionale saranno iscritti in un apposito registro, tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Fondazione tramite la quale svolge la propria attività volontaria. La Fondazione provvederà ad assicurare i volontari ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs. n. 117/2017.

Articolo 7 ESCLUSIONE E RECESSO

7.1 Il Consiglio di Amministrazione delibera l’eventuale esclusione di uno o più Membri per gravi motivi tra cui, a titolo esemplificativo e non tassativo: inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente statuto, morosità, inadempimento dell’obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente statuto o deliberati dal Consiglio di Amministrazione, assunzione di incarichi in conflitto di interesse con le attività della Fondazione, comportamento giudicato incompatibile anche moralmente con la permanenza nella Fondazione.

Nel caso di enti e di persone giuridiche, l'esclusione è automatica sia nel caso di estinzione dell'ente, a qualsiasi titolo avvenuta, sia di fallimento o di sottoposizione dello stesso ad altre procedure concorsuali e/o liquidatorie.

La delibera di esclusione ovvero l'accertamento degli eventi che hanno dato luogo ad esclusione automatica di un Membro spetta al Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole del Collegio dei Promotori, per i membri Promotori, e del Collegio degli Aderenti, per i membri Aderenti (non computandosi ai fini dei "quorum" il soggetto della cui esclusione si tratta).

7.2 I Membri possono, con almeno sei mesi di preavviso, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

7.3 Coloro che sono esclusi o recedono dalla Fondazione o cessano per qualsiasi causa di farne parte non possono chiedere né ottenere la restituzione dei contributi versati, né rivendicare diritti sul suo patrimonio.

7.4 Nel caso di persone fisiche, la qualifica di Promotore e/o Aderente si perde in caso di morte e, in tal caso, è intrasmissibile agli eredi; agli eredi del defunto non spetta alcun diritto nei confronti della Fondazione; il Consiglio di Amministrazione prende atto del verificarsi di tale evento.

Articolo 8 ORGANI DELLA FONDAZIONE

8.1 Sono organi della Fondazione:

- a) il Collegio dei Promotori e il Collegio degli Aderenti;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) il Consigliere Delegato;
- e) l'Organo di Controllo.

9. COLLEGIO DEI PROMOTORI E COLLEGIO DEGLI ADERENTI

9.1 Tutti i Promotori costituiscono congiuntamente il Collegio dei Promotori, tutti gli Aderenti costituiscono congiuntamente il Collegio degli Aderenti (di seguito i "Collegi" e/o quanto indicati singolarmente il "Collegio"). Per esercitare il diritto di voto, i Membri devono essere in regola con il versamento della quota annuale, deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

9.2 I Collegi eleggono, ciascuno nel proprio seno, un Presidente. I Presidenti rimangono in carica per quattro esercizi, scadono con l'approvazione del bilancio consuntivo dell'ultimo esercizio della carica e possono essere riconfermati.

9.3 La carica di Presidente di ciascuno dei Collegi è incompatibile con l'assunzione di qualsiasi altra carica e/o incarico all'interno della Fondazione.

9.4 All'interno dei due Collegi, ciascun Membro ha diritto ad un solo voto e può farsi rappresentare nelle riunioni con delega scritta da altro Membro.

Ciascun Membro potrà, comunque, rappresentare solo un altro Membro. I Membri persone giuridiche sono rappresentati dal loro legale rappresentante o da un soggetto delegato da quest'ultimo.

9.5 Ciascun Collegio si riunisce su convocazione del rispettivo Presidente ovvero del Presidente della Fondazione almeno una volta all'anno affinché il Consiglio di Amministrazione vi svolga la sua relazione sull'andamento della gestione, sull'attività svolta e sui programmi della Fondazione, e illustri i contenuti del bilancio consuntivo e preventivo, nonché ogni qualvolta se ne

ravvisi la necessità o quando ne faccia richiesta motivata almeno un terzo dei suoi Membri.

9.6 Le riunioni di ciascun Collegio sono convocate mediante avviso inviato ai suoi Membri con qualsiasi mezzo che ne attesti la ricezione, ivi compresa la raccomandata con avviso di ricevimento, il fax o la posta elettronica, almeno quindici giorni prima del giorno fissato per la riunione. L'avviso di convocazione deve indicare l'ordine del giorno, il luogo, il giorno e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere prevista ad almeno ventiquattro ore di distanza dalla prima. L'avviso deve altresì essere affisso presso la sede almeno dieci giorni prima del giorno fissato per la riunione.

9.7 Le riunioni possono svolgersi anche con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e parità di trattamento dei Membri.

In tale caso è necessario:

a) che sia consentito al presidente della riunione, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione ad intervenire di tutti gli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;

c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'Ordine del Giorno;

d) che vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di riunione totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della Fondazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

Verificandosi tali presupposti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova chi la presiede e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione.

9.8. La riunione è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei suoi membri, mentre in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti. Alle riunioni dei singoli Collegi partecipano senza diritto di voto i componenti del Collegio dei Revisori e possono anche partecipare, sempre senza diritto di voto, i membri del Consiglio di Amministrazione.

9.9 Ciascun Collegio, oltre ai poteri espressamente previsti in altri articoli del presente statuto, ha i seguenti poteri:

a) nominare e revocare i componenti del Consiglio di Amministrazione sulla base di quanto stabilito dal successivo articolo 9.1;

b) nominare e revocare i componenti dell'Organo di Controllo sulla base di quanto di seguito indicato: (i) un componente effettivo ed un componente supplente verrà nominato dal Collegio dei Promotori, (ii) un componente effettivo ed un componente supplente verrà nominato dal Collegio degli Aderenti, (iii) il Presidente dell'Organo di Controllo sarà nominato in seduta comune dai Presidenti dei due Collegi; qualora i Presidenti dei due Collegi non trovino un accordo, la nomina sarà effettuata dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili di Milano su richiesta

della parte più diligente;

c) formulare pareri e proposte non vincolanti sulle attività e sui programmi della Fondazione;

d) esprimere parere favorevole in merito alle proposte di modifica del presente Statuto di particolare rilevanza, e segnatamente sul cambiamento degli scopi e delle attività della Fondazione e sul cambiamento delle regole di amministrazione della stessa, nonché in merito al compimento di operazioni straordinarie, quali la trasformazione, la fusione e la scissione, che il Consiglio di Amministrazione intendesse adottare, nel rispetto delle competenze inderogabili dell'Autorità Amministrativa;

e) esprimere parere favorevole sulla proposta di scioglimento della Fondazione e di devoluzione del patrimonio che il Consiglio di Amministrazione intendesse deliberare, nel rispetto delle competenze inderogabili dell'Autorità Amministrativa e dell'Autorità Giudiziaria;

f) deliberare su ogni altro argomento sottoposto alla sua approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione.

9.10 Le deliberazioni riguardanti l'approvazione delle decisioni di cui all'articolo 9.9 sub e) sono in ogni caso approvate con il voto favorevole dei tre quarti dei membri di ciascun Collegio.

9.11 I singoli Collegi possono dotarsi di un proprio regolamento interno di funzionamento ed organizzazione.

9.12 I singoli Collegi curano la tenuta del libro relativo alle proprie adunanze e deliberazioni ai sensi dell'articolo 15 del D.Lgs. n. 117/17.

9.13 Non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 24 del D.Lgs. n. 117/2017.

Articolo 10 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

10.1 La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 8 (otto) membri, nominati pariteticamente dai due Collegi, dei quali 4 (quattro) nominati dal Collegio dei Promotori e 4 (quattro) dal Collegio degli Aderenti.

10.2 Gli Amministratori possono essere revocati o sostituiti solo dal Collegio che li ha nominati.

10.3 Non più di un quarto dei Consiglieri può rivestire la qualifica di dipendente della Fondazione; si esclude da tale calcolo la carica di Consigliere Delegato.

Con apposito regolamento del Consiglio di Amministrazione, saranno determinate le modalità di soluzione delle possibili ipotesi di incompatibilità sopravvenute.

10.4 Salvo revoca o dimissioni, il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre esercizi e scade con l'approvazione del bilancio consuntivo dell'ultimo esercizio della carica. I suoi componenti sono rieleggibili.

10.5 Il Consigliere che senza giustificato motivo non partecipa a tre riunioni consecutive del Consiglio può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso.

10.6 Qualora durante il mandato vengano a mancare, per qualsiasi causa, uno o più componenti del Consiglio, il Presidente o il Consigliere Delegato ne promuove la sostituzione da parte del Collegio che ha proceduto alla nomina, che dovrà provvedervi entro i sessanta giorni successivi. Il Consigliere così nominato rimarrà in carica fino alla scadenza del Consiglio in carica al momento della sua nomina. Qualora l'organo competente non

provveda entro il termine suddetto, la sostituzione avverrà per cooptazione da parte del Consiglio di Amministrazione e i Consiglieri così nominati rimarranno in carica fino all'eventuale designazione da parte del relativo Collegio.

Articolo 11 POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

11.1 Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione. Spetta, in particolare, al Consiglio di Amministrazione, oltre ai poteri espressamente conferiti dal presente Statuto:

- a) nominare al proprio interno il Presidente e il Consigliere Delegato;
- b) definire gli indirizzi strategici della Fondazione;
- c) redigere e approvare il bilancio preventivo e consuntivo della Fondazione;
- d) deliberare in ordine alle accettazioni di eredità, ai legati e alle donazioni, nonché in ordine all'acquisto e all'alienazione di beni immobili;
- e) proporre e, previo parere favorevole del Collegio dei Promotori e del Collegio degli Aderenti nei casi di cui sopra al punto 9 sub d), deliberare eventuali modifiche statutarie, nel rispetto dell'intangibilità degli scopi della Fondazione e delle competenze inderogabili dell'Autorità amministrativa;
- f) proporre e, previo parere favorevole del Collegio dei Promotori e del Collegio degli Aderenti, deliberare in merito allo scioglimento della Fondazione ed alla conseguente devoluzione del patrimonio;
- g) approvare eventuali regolamenti interni e verificarne l'applicazione;
- h) deliberare l'ammissione e l'esclusione dei Membri della Fondazione, previo parere favorevole dei relativi Collegi;
- i) deliberare la quota annuale e la quota di prima adesione per i nuovi Membri della Fondazione ed i contributi a carico dei Sostenitori;
- j) nominare, previo parere motivato dell'Organo di Controllo, una Società di Revisione per la revisione legale dei conti, la cui relazione dovrà essere allegata al bilancio consuntivo di ciascun esercizio;
- k) curare la tenuta del libro relativo alle proprie adunanze e deliberazioni ai sensi dell'articolo 15 del D.Lgs. n. 117/17;
- l) redigere, approvare e depositare il bilancio sociale, qualora ricorrano le condizioni di cui all'articolo 14 del D.Lgs. n. 117/17.

11.2 Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di nominare, anche tra persone esterne al Consiglio stesso, ogni organismo che reputi necessario per le attività della Fondazione, stabilendone la durata, le mansioni e gli eventuali compensi, nei limiti di quanto previsto dagli articoli 8 e 16 del D.Lgs. n. 117/17. In particolare, potrà nominare un Comitato Scientifico come organo di consultazione su temi strategici per la Fondazione. Il Consiglio di Amministrazione potrà altresì individuare ulteriori categorie di Partecipanti alla Fondazione, ove consentito dalla Legge.

11.3 Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei propri poteri al Presidente, al Consigliere Delegato e/o ad uno o più dei Consiglieri o ad un Comitato Esecutivo, specificando all'atto della delega il contenuto e i limiti della delega stessa. Non possono essere delegate le seguenti funzioni:

- a) definizione degli indirizzi strategici della Fondazione;
- b) approvazione del bilancio preventivo e consuntivo;
- c) predisposizione ed approvazione degli indirizzi operativi e strategici da presentare ai singoli Collegi mediante il documento di programmazione annuale;

- d) fissazione della quota annuale e della quota di accesso per le diverse categorie di Membri per la partecipazione alla Fondazione;
- e) deliberazione sull'accettazione delle domande per l'ammissione di nuovi Membri;
- f) revisione annuale del Libro Membri per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun Membro;
- g) nomina, previo parere motivato del Collegio dei Revisori, di una Società di Revisione per la revisione legale dei conti.

11.4 Il Consiglio di Amministrazione può attribuire la rappresentanza della Fondazione a soggetti terzi mediante il rilascio di procure per singoli atti o categorie di atti.

11.5 La carica di componente del Consiglio di Amministrazione è gratuita, salvo il diritto al rimborso delle spese sostenute, purché debitamente documentate. Possono però essere remunerati i Consiglieri rivestiti di particolari incarichi, secondo le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

11.6 In ogni caso, le decisioni che hanno ad oggetto il conferimento di particolari incarichi ai membri del Consiglio di Amministrazione dovranno essere assunte con l'astensione dei soggetti interessati.

11.7 I Consiglieri, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'Ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente

11.8 La rappresentanza della Fondazione spetta al Presidente e al Consigliere Delegato, nei modi previsti dal presente Statuto. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Articolo 12 CONVOCAZIONE E QUORUM DELLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

12.1 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce con cadenza almeno trimestrale e comunque tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno oppure quando ne sia fatta richiesta scritta al Presidente dal Consigliere Delegato o da almeno un terzo dei Consiglieri in carica o da un membro dell'Organo di Controllo.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce comunque entro il mese di dicembre per l'esame e l'approvazione del bilancio preventivo e del programma di attività relativo all'esercizio successivo, ed entro il mese di aprile per l'esame e l'approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente, salvo il caso di proroga previsto all'art. 16.2.

In sede preventiva, il Consiglio fissa le direttive di ordine programmatico, il programma di attività e il "budget" finanziario. Il Consiglio è convocato con avviso spedito con qualsiasi mezzo, anche telematico, che ne attesti la ricezione, con almeno otto giorni di preavviso. In caso di urgenza, il Consiglio è convocato con le medesime modalità con almeno ventiquattro ore di preavviso. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo, il giorno e l'ora della riunione.

Il Consiglio è comunque validamente costituito, anche nel caso in cui non siano rispettate le modalità suddette, qualora intervengano alla riunione tutti

i suoi componenti in carica.

12.2 Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Consigliere Delegato. Spetta a chi presiede il riscontro della valida convocazione e riunione nonché la direzione dei lavori, la rilevazione dei voti e della adozione o meno delle delibere sottoposte. Il Presidente della riunione è assistito dal Segretario in veste di segretario della riunione; in assenza del Segretario, le funzioni di segretario della riunione sono svolte dal componente del Consiglio di Amministrazione a ciò chiamato da chi presiede. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipano senza diritto di voto i membri dell'Organo di controllo. Per la validità delle riunioni del Consiglio di Amministrazione, è richiesto l'intervento della maggioranza dei componenti in carica. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono adottate a maggioranza di voti dei componenti presenti; ogni componente ha diritto ad un voto; in caso di parità di voti, prevale la deliberazione che ha registrato l'eventuale voto congiunto del Presidente e del Consigliere Delegato.

Le deliberazioni riguardanti le modificazioni statutarie nonché l'estinzione della Fondazione, la devoluzione del suo patrimonio e la nomina di uno o più Liquidatori potranno essere adottate validamente con il voto favorevole di almeno tre quarti dei membri del Consiglio di Amministrazione.

Le delibere constano di apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e steso su apposito registro.

12.3 Qualora le deliberazioni relative all'approvazione del bilancio preventivo o consuntivo non ottenessero, a norma del paragrafo precedente, le maggioranze richieste ai sensi del precedente articolo 12.2, si procederà a riconvocare il Consiglio di Amministrazione entro i successivi dieci giorni per una seconda adunanza.

Nell'eventualità che anche la seconda adunanza non raggiungesse la maggioranza necessaria per l'approvazione del bilancio preventivo o consuntivo, l'intero Consiglio di Amministrazione dovrà intendersi decaduto. I presidenti dei Collegi dovranno con urgenza convocare il Collegio dei Promotori ed il Collegio degli Aderenti al fine di procedere con la nomina dei nuovi membri del Consiglio di Amministrazione sulla base di quanto previsto dal precedente articolo 10.1

12.4 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione, qualora ve ne sia necessità, possono essere validamente tenute in videoconferenza o in audioconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) che sia consentito a chi presiede la riunione di identificare i partecipanti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- b) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

In ogni caso si applicano le clausole di cui sopra al punto 9.7 previste per le riunioni dei Collegi, in quanto applicabili.

Articolo 13 PRESIDENTE

13.1 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è anche Presidente della Fondazione ed è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i propri membri.

Egli ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi. Agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati e procuratori per particolari atti o categorie di atti.

Il Presidente esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e istituzionale della Fondazione; ha facoltà di convocare, ove lo ritenga necessario, il Collegio dei Promotori e/o il Collegio degli Aderenti.

In particolare, il Presidente cura le relazioni istituzionali con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

13.2 Il Presidente convoca e presiede le riunioni del Consiglio di Amministrazione, ne promuove le deliberazioni e cura l'esecuzione delle stesse. In caso di necessità e di urgenza, adotta tutti provvedimenti che riterrà più opportuni per il miglior funzionamento della Fondazione, che dovranno essere ratificati dal Consiglio di Amministrazione in apposita seduta da convocarsi entro trenta giorni dall'adozione della decisione.

13.3 Il Consiglio potrà decidere di nominare fra i propri membri un Vice Presidente. In caso di assenza anche temporanea o di impedimento del Presidente, le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente, ove nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i propri componenti.

Di fronte ai terzi, la firma del Vice Presidente basta a far presumere l'assenza o l'impedimento del Presidente ed è sufficiente a liberare i terzi, compresi i pubblici ufficiali, da qualsiasi ingerenza e responsabilità circa eventuali limiti ai poteri di rappresentanza per gli atti ai quali la firma si riferisce.

Articolo 14 CONSIGLIERE DELEGATO

14.1 Il Consigliere Delegato è nominato dal Consiglio tra i propri membri. Esso ha, nei limiti della delega conferita, la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio, allo stesso modo del Presidente. Agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati e procuratori per particolari atti o categorie di atti.

14.2 Il Consigliere Delegato, nell'ambito dei poteri e delle deleghe a lui affidate con apposita delibera dal Consiglio di Amministrazione, sovrintenderà alla gestione dell'attività, adottando i provvedimenti di sua competenza, ed è fra l'altro autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni e da privati, pagamenti di qualsiasi natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatoria quietanza.

14.3 Il Consigliere Delegato esegue le delibere del Consiglio di Amministrazione e risponde del proprio operato al Consiglio stesso.

Articolo 15 ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

15.1 L'Organo di Controllo è nominato in conformità a quanto previsto al punto 9.9 sub. b), e dovrà essere composto da tre membri effettivi, oltre a due supplenti, che devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro così come previsto all'articolo 2397, comma secondo, del Codice Civile. Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'articolo 2399 del Codice Civile.

15.2 L'Organo di Controllo, anche ai sensi dell'articolo 30 del D.Lgs. n. 117/17, esamina le proposte di bilancio preventivo e consuntivo e vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e dei regolamenti interni e sul

rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento, ed esprime il suo parere redigendo apposite relazioni. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale, ove previsto ai sensi dell'articolo 16.3 del presente statuto, sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

15.3 L'Organo di Controllo è convocato e presieduto dal suo Presidente; si riunisce almeno ogni trimestre e ogni volta che ciò sia richiesto dal Presidente o da due dei suoi componenti.

15.4 L'Organo di Controllo redige verbali delle proprie riunioni, da trascriversi nel relativo Libro; i verbali devono essere sottoscritti dal Presidente e da uno dei membri.

15.5 L'Organo di Controllo resta in carica tre esercizi, e cioè fino all'approvazione del bilancio dell'ultimo esercizio della carica, ed i suoi componenti sono rieleggibili.

15.6 I componenti hanno diritto di partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dei Collegi. I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e, a tal fine, possono chiedere agli Amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

15.7 La revisione legale dei conti dovrà essere affidata ad una Società di Revisione iscritta nell'apposito registro, la cui nomina è di competenza del Consiglio di Amministrazione, previo parere motivato dell'Organo di Controllo. La relazione della Società di Revisione dovrà essere allegata al bilancio consuntivo di ciascun esercizio.

Articolo 16 ESERCIZIO FINANZIARIO E BILANCIO

16.1 L'esercizio della Fondazione è annuale, dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

16.2 Il Consiglio di Amministrazione approva, entro il 31 dicembre di ogni anno, il bilancio preventivo del successivo esercizio, ed, entro il 30 aprile successivo, il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente.

Qualora particolari esigenze lo richiedano, il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio consuntivo entro il successivo 30 giugno.

Il bilancio consuntivo deve essere redatto e depositato ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 117/2017, in conformità alla modulistica definita con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, sentito il Consiglio Nazionale del Terzo Settore. In particolare, nel bilancio il Consiglio di Amministrazione dovrà documentare il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 2.6 del presente statuto.

16.3 Qualora ricorrano le condizioni di cui all'articolo 14 del D.Lgs. n. 117/2017, il Consiglio di Amministrazione sarà tenuto ad approvare e depositare presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e pubblicare nel proprio sito internet, il Bilancio Sociale. Il Bilancio Sociale è redatto secondo linee guida adottate con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'articolo 97 e il Consiglio Nazionale del Terzo Settore, e tenendo conto, tra gli altri elementi, della

natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'Ente, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.

16.4 Le risorse della Fondazione, comprensive di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominati, saranno utilizzate per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. È vietata in ogni caso la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali.

Articolo 17 ESTINZIONE E DEVOLUZIONE

17.1 La Fondazione è costituita senza limitazione di durata e si estingue per le cause di cui all'articolo 27 del Codice Civile.

7.2 In caso di estinzione della Fondazione, il patrimonio, al termine della procedura di liquidazione, dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del D.Lgs. n. 117/17, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, secondo le disposizioni statutarie o del Consiglio di Amministrazione, o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Articolo 18 LIBRI SOCIALI

18.1 I libri sociali sono tenuti a cura di ciascun organo della Fondazione, ai sensi dell'articolo 15 del D.Lgs. n. 117/17. I componenti degli organi sociali ed i Membri della Fondazione hanno il diritto di esaminare i libri sociali, facendone esplicita richiesta scritta al Consiglio di Amministrazione con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni.

Articolo 19 NORMA FINALE

19.1 Per quanto non contemplato dal presente statuto, si fa rinvio alle norme che regolano gli Enti del Terzo Settore e le fondazioni di diritto privato, in quanto applicabili.

F.to MARCO FRANCESCO ALFIO CHIESARA

F.to GUIDO PEREGALLI